

# **Accordo sulla Commissione paritetica di fiducia TARMED (CPF)**

tra

**gli assicuratori secondo la Legge federale  
sull'assicurazione contro gli infortuni,  
rappresentati dalla  
Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM),**

**l'Ufficio federale dell'assicurazione militare (UFAM),**

**l'Assicurazione per l'invalidità,  
rappresentata dall'  
Ufficio federale delle assicurazioni sociali**

detti in seguito assicuratori

e

**la Federazione dei medici svizzeri (FMH)**

In virtù dell'art. 2 cpv. 1 lett. j) della Convenzione tariffaria TARMED del 28 dicembre 2001 viene stipulato quanto segue:

## **Art. 1 Introduzione**

<sup>1</sup> In forza dell'articolo 21 della Convenzione tariffaria TARMED del 28 dicembre 2001, quale organo di conciliazione contrattuale viene istituita una Commissione paritetica di fiducia TARMED (CPF).

## **Art. 2 Compiti e competenze**

<sup>1</sup> La CPF funge da organo di conciliazione contrattuale per le controversie tra gli assicuratori e i fornitori di prestazioni concernenti l'applicazione della convenzione tariffaria.

<sup>2</sup> Le controversie concernenti l'applicazione della convenzione possono essere sottoposti alla CPF affinché elabori una proposta di conciliazione.

<sup>3</sup> A richiesta di una parte contraente, la CPF può pronunciare delle sanzioni in caso di violazione della convenzione da parte dei fornitori di prestazioni degli assicuratori.

## **Art. 3 Organizzazione**

<sup>4</sup> La CPF conta tre rappresentanti della FMH e tre rappresentanti della CTM/AM/AI.

<sup>5</sup> Le parti contraenti designano un sostituto per ciascuno dei loro membri.

<sup>3</sup> La presidenza è assunta a turno per un anno dalla CTM/AM/AI e dalla FMH.

<sup>4</sup> I lavori amministrativi della CPF sono eseguiti dalla Segreteria della Commissione paritetica tariffaria CTM/AM/AI-FMH (CPT).

<sup>5</sup> La CPF definisce in un regolamento lo svolgimento della procedura.

## **Art. 4 Procedura**

<sup>1</sup> Ogni domanda deve essere indirizzata alla Segreteria della CPF, corredata dei necessari documenti e motivazioni.

<sup>2</sup> La CPF sottomette una proposta di conciliazione scritta alle parti entro quattro mesi dal ricevimento della documentazione completa. La Commissione è autorizzata a ricorrere a esperti o ad adottare altre misure per chiarire le controversie.

<sup>3</sup> Se la CPF è nell'impossibilità di emettere una proposta di conciliazione entro quattro mesi dal ricevimento della documentazione completa o se una delle parti respinge la proposta di conciliazione, si può adire il tribunale arbitrale competente.

<sup>4</sup> La proposta di conciliazione presentata può essere impugnata davanti al tribunale arbitrale competente.

<sup>5</sup> Per un'eventuale impugnazione di una decisione del tribunale arbitrale, sono determinanti le disposizioni cantonali concernenti la procedura del tribunale arbitrale.

<sup>6</sup> La CPF può pubblicare le sue proposte di conciliazione in forma strettamente anonima.

## **Art. 5 Finanziamento**

<sup>1</sup> Le parti contraenti indennizzano esse stesse i loro rappresentanti. Un indennizzo o un rimborso delle spese dei richiedenti è escluso.

<sup>2</sup> Per la proposta di conciliazione la CPF riscuote emolumenti di un importo da 500 a 3 000 franchi. Si deve versare un acconto.

## **Art. 6 Entrata in vigore / disdetta**

<sup>1</sup> Il presente Accordo entra in vigore il 1° aprile 2002; resta riservata la votazione generale dei membri della Federazione dei medici svizzeri FMH.

<sup>2</sup> La procedura di disdetta è retta dall'art. 28 della Convenzione tariffaria TARMED del 28 dicembre 2001.

Lucerna, Berna, 28 dicembre 2001

### **Federazione dei medici svizzeri (FMH)**

Il presidente:

Il segretario generale:

H.H. Brunner

F.X. Deschenaux

### **Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM)**

Il presidente:

W. Morger

### **Ufficio federale delle assicurazioni sociali**

Divisione assicurazione invalidità

La vicedirettrice:

B. Breitenmoser

### **Ufficio federale dell'assicurazione militare**

Il vicedirettore:

K. Stampfli